

Rapporto (annulla e sostituisce la versione del 10 marzo 2015)

numero	data	Dipartimento
6953 R	8 marzo 2016	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale energia sul messaggio 24 giugno 2014 concernente la nuova Legge sull'Azienda elettrica ticinese

Con il messaggio oggetto del presente rapporto il Consiglio di stato propone il disegno di una nuova Legge sull'Azienda elettrica ticinese e, nel contempo, chiede di togliere di ruolo alcuni atti parlamentari di cui diremo in seguito.

1. INTRODUZIONE

La proposta della Nuova Legge sull'Azienda elettrica ticinese, oggetto del messaggio del Consiglio di Stato, s'inserisce in una valutazione più generale sulle responsabilità dello Stato e su come garantire le prestazioni che lo Stato è tenuto a fornire. Le considerazioni prendono spunto dalla dottrina sulla Public Corporate Governance (PCG), che non vuole mettere in discussione cosa deve fare lo Stato quanto piuttosto valutare come lo deve fare, considerare e proporre i procedimenti migliori da mettere in atto per svolgere i compiti che sono attribuiti e che vengono attuati mediante unità decentrate, ossia mediante imprese autonome e o a partecipazione statale.

Secondo un'impostazione condivisa, lo Stato moderno in taluni ambiti e servizi ha visto il passaggio da prestatore di servizi a garante delle prestazioni dei servizi. In altre parole, lo Stato in alcuni settori non risulta più direttamente il soggetto che attua i compiti, ma gli stessi vengono delegati ad altri soggetti che sono in varia misura e forma comunque legati allo Stato.

Questa impostazione, che viene annoverata come *governo d'impresa*, è oggetto di discussione e approfondimento nella Confederazione a seguito del *Rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione* (13 settembre 2006 in FF 2006 pp. 7545 e seg.) voluto dal Consiglio federale e il successivo *Rapporto complementare* a questo primo rapporto (25 marzo 2009 in FF 2009 pp. 2225 seg.). Lo scopo è stabilire "basi migliori per lo scorporo dei compiti e maggiore uniformità nella gestione strategica delle unità rese autonome". Da questi rapporti sono emersi dei Principi guida che non solo vengono utilizzati per verificare i compiti della Confederazione ma pure utilizzati a livello dei vari Cantoni.

Pure in Ticino, da tempo, si è deciso di mettere il tema del "buon governo delle imprese pubbliche" all'ordine del giorno sia a partire da situazioni emerse nella valutazione delle attività delle aziende pubbliche, ma pure a partire da due iniziative parlamentari proposte al Gran Consiglio, la prima che chiedeva l'elaborazione di una legge sulle aziende

pubbliche, la seconda concernente la Legge quadro sulle aziende pubbliche con la quale si chiedeva la definizione di norme e principi che regolano l'autonomia – statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria – delle aziende di cui lo Stato detiene una quota azionaria. Le due iniziative sono state accolte solo parzialmente dal Parlamento che, su suggerimento della Commissione della gestione e delle finanze, ha comunque chiesto al Consiglio di Stato di presentare al Parlamento modifiche delle rispettive leggi per regolamentare meglio le sette aziende pubbliche cantonali a partire da alcune precise indicazioni che vengono riportate nel messaggio qui in discussione.

Alcune delle riforme richieste sono già state attuate, in particolare per quanto riguarda la LAET e la Legge sulla Banca dello Stato. Inoltre è stata elaborata una scheda inserita nelle Linee direttive 2012-2015 e relativa al "Governo d'impresa - regole applicabili alla gestione e al controllo degli enti parastatali". Obiettivo per il Consiglio di Stato, come viene ripreso nel messaggio, è *"promuovere una gestione attiva delle partecipazioni statali in società di capitali e fondazioni, definendo e valutando gli obiettivi e le strategie del Cantone per ogni partecipazione, le forme di rappresentanza, di controllo e controlling, la situazione economica, i rischi finanziari, di reputazione e politici e la coerenza tra gli obiettivi del Cantone e della società partecipata (...) (allo scopo di) individuare laddove necessario correttivi e miglioramenti nei meccanismi di gestione e controllo (...) (e di) promuovere anche in Ticino la diffusione di un'accresciuta sensibilità e di una nuova cultura della public governance, analizzando i principali aspetti del governo d'impresa delle differenti aziende parastatali e società partecipate, cioè in particolare la forma giuridica, la definizione degli obiettivi e delle strategie, i sistemi di controllo e di reportistica, l'individuazione e la gestione dei rischi, il regime di responsabilità civile, le competenze, la nomina e la retribuzione degli organi strategici aziendali, le implicazioni finanziarie per il Cantone nonché la stipulazione e la gestione di mandati di prestazione"*.

Per attuare tali obiettivi, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario verificare alcuni aspetti conferendo un mandato all'Institut für Systemisches Management und Public Governance dell'Università di San Gallo e per essa al Dr. oec. HSG Roger W. Sonderegger per chiarire in particolare:

- a) come assicurare che le imprese pubbliche o a partecipazione statale siano in grado di adempiere i compiti pubblici a esse assegnate (vigilanza)?
- b) Come possono essere adeguatamente posti gli obiettivi del Cantone e come può essere esercitata in maniera ottimale la realizzazione dei medesimi?
- c) Quali sono gli strumenti più adatti dal profilo di una efficiente sorveglianza per assicurarsi l'orientamento di queste imprese?
- d) Quali conoscenze possono derivare dalle imprese analizzate secondo i criteri di PCG e quali interventi operare per implementare nelle imprese questi principi basilari?

Dalla perizia sono emerse indicazioni condivise dal Consiglio di Stato, in particolare per quanto attiene alle proposte d'impostazione strutturale contenute nel documento, e che hanno permesso al Governo di verificare i necessari adeguamenti delle leggi settoriali tenendo in considerazione *"il ruolo generale di Governo e Parlamento, la partecipazione dei membri dell'esecutivo nel consiglio di amministrazione delle società partecipate, le responsabilità dei rappresentanti in queste società, la composizione e la nomina del Consiglio di amministrazione, la gestione dei rischi, il ruolo dei servizi dello Stato, la definizione dello statuto del personale delle società partecipate e la regolamentazione della responsabilità civile degli organi e dei dipendenti delle società pubbliche"*, come indica il messaggio.

A partire da questa impostazione la Direzione del DFE ha costituito il gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Amministrazione cantonale, del Consiglio di amministrazione e della Direzione di AET per elaborare una proposta di nuova LAET in sintonia con i principi di PCG.

2. APPROCCIO DI FONDO

Mediante il disegno di legge in oggetto, che conserva l'attuale forma giuridica di AET, ossia quella di ente autonomo di diritto pubblico, si intende impostare un modello di Public Corporate Governance (PCG) fondato su di una chiara ripartizione delle competenze tra i vari livelli decisionali: Azienda, Consiglio di Stato e Parlamento. Si tratta in particolare di rendere più efficace la conduzione dell'azienda da una parte, e il controllo istituzionale dall'altra, passando da un esteso ma spesso evanescente controllo del Gran Consiglio su AET previsto dal diritto vigente, ad un controllo parlamentare delle aziende pubbliche attinente all'alta vigilanza, ovvero ad una vigilanza sulla vigilanza, che compete, quest'ultima, al Consiglio di Stato.

Il ruolo del Parlamento nell'esercizio dell'alta vigilanza è infatti caratterizzato non da una sovrapposizione alle funzioni di decisione e di controllo dell'esecutivo, bensì dalla loro supervisione: al Gran Consiglio spetterà quindi controllare le modalità con le quali il Governo difende gli interessi della collettività riguardo all'impresa pubblica. Rispetto alle sfide poste dalla contemporaneità e in particolare dall'apertura dei mercati, è questa la via da seguire per permettere allo Stato di divenire garante effettivo delle prestazioni che le aziende pubbliche devono fornire ai cittadini.

La legge attuale è inoltre silente in merito agli strumenti che il Consiglio di Stato, da parte sua, dovrebbe poter mettere in atto per assicurare il controlling dell'Azienda, assegnatogli dall'art. 70 lit. f Cost. TI.

Per adeguarsi ai principi della PCG (pur con qualche inflessione), il disegno di legge che accompagna il messaggio concretizza quindi le regole che definiscono le specifiche competenze di legislativo ed esecutivo in materia di vigilanza e di alta vigilanza:

- il Gran Consiglio dà al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo scopo dell'Azienda e prende decisioni genericamente programmatiche: così facendo coopera indirettamente alla determinazione degli obiettivi strategici di AET, previa adeguata informazione mediante rapporti dettagliati che il Consiglio di Stato sottopone alla Commissione del controllo del mandato pubblico e alla Commissione speciale energia, affidando al Consiglio di Stato il compito di attuare, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, una pianificazione dell'Azienda o di modificarne le priorità o di definirne gli obiettivi strategici o di modificare tali obiettivi;
- il Consiglio di Stato ha il diritto di nomina e di revoca dei membri del Consiglio di amministrazione, di allestire un profilo dei loro requisiti, centrati in modo particolare sulla formazione, la competenza e le esperienze professionali, di elaborare un mandato di oneri e di esigere un reporting sistematico periodico, i cui contenuti possono essere precisati a livello di regolamento di applicazione;
- il Consiglio di amministrazione nomina un revisore interno e, con l'approvazione del Consiglio di Stato, un revisore esterno indipendente che abbia le competenze professionali necessarie a verificare il conto annuale di gruppo.

3. CONSERVAZIONE DELLA FORMAGIURIDICA ATTUALE DI AET

Le possibili scelte in termini di forma giuridica da attribuire ad AET si riassumono fondamentalmente in quattro tipologie: società anonima di diritto pubblico, società anonima di diritto privato, società anonima di economia mista ed ente autonomo di diritto pubblico. Vengono qui ripresi dal Messaggio Governativo i pertinenti motivi che hanno condotto il Consiglio di Stato a voler mantenere la forma giuridica di ente autonomo di diritto pubblico:

- l'esperienza ha dimostrato che AET può muoversi e agire su un mercato dell'energia come quello fondato sulla LAEI e sulle disposizioni di applicazione. AET può avere accesso a tutti i mercati nazionali e internazionali, acquistando o vendendo energia senza risultare svantaggiata dal fatto di essere un ente di diritto pubblico cantonale;
- la forma giuridica attuale non ha impedito ad AET di acquisire, rispettivamente di cedere partecipazioni azionarie in società terze destinate a scopi particolari (tramite la SPE Società per partecipazioni energetiche SA, detenuta interamente da AET); questa società riunisce le partecipazioni in società estere e consente di imporre fiscalmente in Svizzera gli utili derivanti dai dividendi;
- l'attuale forma giuridica non pone neppure problemi particolari per quanto concerne i rapporti con gli altri Cantoni (UR e GR, ad es. per le prospettate cooperazioni a livello di sfruttamento idroelettrico); l'attuale forma giuridica permette dunque di cogliere tutte le opportunità del mercato liberalizzato e di operare con la flessibilità che il mercato richiede;
- la trasformazione in una SA pubblica o in una holding SA privata con l'intero azionariato in mano a enti pubblici (Cantone in maggioranza, Comuni e aziende elettriche private o pubbliche) potrebbe anche creare un forte polo energetico ticinese che comprenda i vari attori sulla piazza ticinese in vista delle sfide legate all'apertura dei mercati, ma comporterebbe anche l'intervento dei futuri vari proprietari nelle decisioni strategiche e dunque una minore flessibilità come pure l'insorgere di situazioni di possibile conflitto fra gli interessi potenzialmente divergenti fra i differenti futuri azionisti di AET¹;
- le forme di controllo da parte dello Stato non potrebbero risolvere questi problemi, in quanto che richiederebbero una vigilanza sul management aziendale che lo Stato non ha le competenze per esercitare adeguatamente;
- la trasformazione di AET in SA comporterebbe inoltre la necessità di trasferire alla SA i diritti sullo sfruttamento delle acque utilizzate negli impianti di AET mediante specifiche concessioni da rilasciarsi in base alla LUA e alla LUF1; discorso analogo vale anche per l'energia relativa alle partecipazioni del Cantone nelle Partnerwerke di cui esso è azionista e Partner (OFIMA, OFIBLE e Verzasca); mentre che oggi AET dispone direttamente dell'energia relativa a dette partecipazioni, esse dovrebbero essere trasferite dal Cantone alla costituenda SA;
- in una prospettiva futura la forma giuridica potrebbe essere rimessa in discussione qualora si dovesse optare per un nuovo modello organizzativo del settore elettrico ticinese che miri alla creazione di un operatore cantonale verticalmente integrato con la partecipazione (anche quali azionisti) dei distributori locali; senza una decisione ampiamente condivisa da tutti i potenziali partner è tuttavia difficile immaginare un cambiamento dell'attuale natura giuridica di AET²; per questi motivi è per ora anche prematuro affrontare la questione della forma giuridica con la quale recepire le riversioni degli impianti idroelettrici situati nel territorio cantonale al momento della scadenza della

¹ EDY DELL'AMBROGIO, Esame comparato della struttura societaria di AET per rapporto ad altre società elettriche svizzere, novembre 2013, parere consegnato al CdA di AET, inedito, pag. 15.

² EDY DELL'AMBROGIO, op. cit., ibidem.

concessione, riversioni prescritte all'art. 17 LUA, problema questo che implica infatti dapprima l'elaborazione di una visione strategica condivisa su questa materia (ad esempio nel Canton Vallese si è pensato a una strategia statale in vista delle riversioni degli impianti esistenti dove gli enti pubblici parteciperebbero almeno nella misura del 60% alla produzione di energia);

- la trasformazione comporterebbe pure una revisione strutturale dei compiti che AET svolge e che esulano dal settore aziendale e commerciale e attengono piuttosto agli interessi generali del Cantone, come gli obiettivi di politica energetica e, in parte, di carattere sociale (equità), operando attraverso specifici mandati di prestazione; il Cantone non potrebbe disporre fluidamente della SA per il perseguimento dei suoi interessi.

4. CODIFICAZIONE DELLA PCG NELLA NUOVA LEGGE (art. 4-6 nuova LAET)

Vediamo ora concretamente come la modifica legislativa in discussione risponde alla necessità di separare responsabilità e compiti tra i livelli aziendale e politico, tra esecutivo e legislativo, rispettivamente tra il livello strategico e quello operativo dell'azienda. Il capitolo secondo della nuova legge (art. 4-6 LAET), intitolato "Strategia del proprietario e vigilanza", contiene il nocciolo di questa riforma.

Si sottolinea preliminarmente che **la strategia** del proprietario (strategia di fondo) va definita dai vertici aziendali d'intesa con l'esecutivo e condivisa con il legislativo, mentre che **gli obiettivi** del proprietario vanno definiti e condivisi tra esecutivo e azienda.

Il legislativo ha invece il compito di definire un **mandato pubblico** in base alle leggi in vigore, mentre il Governo e l'azienda hanno il compito di concordare e decidere **i termini precisi del finanziamento e del mandato di prestazioni**.

Per permettere lo svolgimento del compito di vigilanza e alta vigilanza, l'azienda è poi tenuta a fornire un **reporting** all'attenzione sia del legislativo che dell'esecutivo, aggiornandoli sul raggiungimento degli obiettivi rispettivamente sulla coerenza dell'attività svolta con la strategia adottata.

La strategia dell'impresa e gli strumenti di gestione e controlling interno, sono invece compiti che devono rimanere unicamente ad un livello aziendale.

Oltre al chiarimento dei ruoli istituzionali di cui sopra, anche in questo si concretizza il mutamento del ruolo dello Stato sul controllo delle proprie aziende autonome. La parte operativa e amministrativa di tali aziende si è infatti progressivamente resa autonoma negli ultimi decenni. La vera ragione di questa progressiva autonomia non risiede però nella volontà di sottrarre la gestione delle entità autonome al dibattito politico e democratico, bensì nel fatto che le entità un tempo monopolistiche sono poste di fronte ad una realtà in cui la concorrenza gioca un ruolo accresciuto. Ciò crea una necessità di maggiore flessibilità e autonomia decisionale. D'altro canto è proprio questo aspetto a obbligare il Parlamento a divenire molto più preciso sia in termini di obiettivi delle politiche pubbliche, sia con riferimento alle modalità di implementarle. In questo senso ridefinizione delle competenze significa anche ripartizione più precisa delle reciproche responsabilità, che dipendono a loro volta dal ruolo che ogni componente è chiamata ad assumersi.

4.1 Art. 4 LAET - Livello strategico

Questo articolo stabilisce le reciproche competenze in materia di strategia del proprietario dell'azienda.

Esso prevede (art. 4 cpv. 1) che gli **obiettivi strategici** che lo Stato (quale proprietario dell'azienda) intende perseguire, **sono fissati**, ogni quattro anni, dall'azienda stessa in

accordo con il Consiglio di Stato, e in coerenza con il Piano Energetico Cantonale (PEC). Il PEC diviene pertanto un punto di riferimento importante per l'azienda che vi si dovrà conformare.

Il documento sul mandato pubblico (leggi obiettivi strategici) di AET sarà quindi definito ogni 4 anni dal Governo e non dalla Commissione di controllo del mandato pubblico di AET (CCMP), unitamente al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, e alla Direzione, come avviene attualmente.

Evidentemente il Gran Consiglio non può sostituirsi al Consiglio di Stato nell'allestimento degli obiettivi strategici. Può dare suggerimenti, ma referente del Consiglio di amministrazione sarà sempre il Consiglio di Stato e non più il Gran Consiglio. Diversamente può nascere un conflitto istituzionale sulla strategia del proprietario che può solo essere nocivo alla divisione dei ruoli nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Il disegno fa una chiara distinzione di ruoli per evitare confusioni e chiarire chi è il referente del Consiglio di amministrazione. Il Gran Consiglio opera in altri termini – per il tramite della CCMP – attraverso il Governo.

In questo senso, decadendo il presente mandato pubblico con la modifica delle norme in oggetto, e per permettere al Parlamento tramite la CCMP di esercitare le sue funzioni, sarà necessario elaborarne uno nuovo entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente modifica legislativa.

Competente ad attuare tali obiettivi è invece il Consiglio di amministrazione dell'azienda, che deve riferire costantemente al Consiglio di Stato in merito al loro raggiungimento, mettendo a disposizione le informazioni necessarie per la relativa verifica.

Il Gran Consiglio deve (art. 4 cpv. 2 lit. a) a sua volta informarsi mediante i rapporti che gli sottopone il Consiglio di Stato, in occasione dell'approvazione dei conti aziendali (art. 4 cpv. 4).

Il Gran Consiglio dispone poi di una competenza ulteriore (art. 4 cpv. 2 lit. b): quella di dare al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo scopo dell'azienda e prendere decisioni genericamente programmatiche.

Il mandato in essere dei membri della CCMP si concluderà al termine della legislatura, ai sensi dell'art. 5a LAET attualmente in vigore; occorrerà al più presto procedere alle nomine e ricostituire la CCMP, per permettere al Gran Consiglio di esercitare le sue nuove funzioni tramite di essa.

4.2 Art. 5 LAET - Vigilanza diretta

Mediante questa norma viene definita la vigilanza dello Stato sull'azienda (art. 5 cpv. 1) stabilendo che la vigilanza diretta è di competenza del Consiglio di Stato. Viene pertanto attribuito un ruolo più centrale al Consiglio di Stato relativamente all'azienda, che dovrà da ora in poi rispondere per la sua attività secondo un metodo e delle regole ben precisi.

Il cpv. 2 della stessa norma precisa infatti le modalità di questa vigilanza stabilendo che il Consiglio di Stato potrà, anche nei confronti delle società affiliate e partecipate, esigere il più ampio diritto d'informazione su tutte le tematiche inerenti alla strategia aziendale e alla gestione dei rischi, nonché di rilevanza per l'attività dell'azienda. Il Consiglio di Stato potrà inoltre esercitare la vigilanza diretta per il tramite del controlling finanziario e di un sistema standardizzato di reporting da parte del Consiglio di amministrazione.

La CCMP, espressione ridotta della Commissione energia del Gran Consiglio (la quale diviene a pieno titolo una Commissione permanente), sarà il referente del Parlamento in sede di informazione sugli esiti della vigilanza diretta. Il Consiglio di Stato deve infatti (art. 5 cpv. 3) informare la CCMP ogni qualvolta quest'ultima ne facesse richiesta, ma almeno una volta all'anno.

4.3 Art. 6 LAET - Alta vigilanza

Il terzo pilastro di questa nuova impostazione è quindi costituito dall'alta vigilanza sull'azienda, affidata al Gran Consiglio per il tramite della Commissione energia, e per essa della CCMP, le cui caratteristiche non vengono modificate rispetto alla legge sinora in vigore. Essa (art. 6 cpv. 3) prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, compatibilmente con gli interessi dell'azienda e riservato l'obbligo al segreto d'affari e d'ufficio dei suoi membri.

Mediante l'operato della CCMP il Gran Consiglio (art. 6 cpv. 4) può così concretamente prendere atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione. Può inoltre approvare il conto annuale pronunciandosi nel contempo anche sulla destinazione dell'utile e sul discarico agli organi dell'azienda.

Il Gran Consiglio dispone poi (art. 6 cpv. 5) della competenza, previa adesione del Governo, di approvare gli impegni straordinari (tipologia) e particolarmente importanti (dimensione) dell'azienda. Tale norma precisa che il Gran Consiglio delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum. Viene in questo elevato il livello degli impegni dell'azienda sottratti alla preventiva approvazione del Gran Consiglio al fine di evitare nel limite del possibile incongruenze di applicazione.

Ne consegue che di principio i progetti d'investimento anche importanti ma coerenti con la strategia del proprietario (che a sua volta deve essere congruente con il PEC) non richiedono l'approvazione del Gran Consiglio, sarà invece necessaria l'approvazione preventiva del Parlamento per progetti d'investimento o partecipazioni non conformi al PEC oppure, nonostante siano conformi al PEC, particolarmente rilevanti.

4.4 Schema riassuntivo

Complessivamente quindi si può ben constatare come dalla ripartizione dei ruoli tra i vari attori in campo risulti uno schema più organico e funzionale a una maggiore responsabilizzazione secondo delle competenze specifiche ora precisate nella legge.

Al **Gran Consiglio**, che mediante la Commissione energia e la CCMP prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sulla vigilanza diretta, è attribuita l'alta vigilanza da esercitarsi secondo le seguenti modalità:

- prendere atto del rapporto della CCMP sui rapporti di gestione e di revisione;
- prendere atto degli esiti della vigilanza diretta esercitata sull'Azienda dal Consiglio di Stato, e se del caso muovere critiche alle modalità di vigilanza adottate, oppure chiedere al Consiglio di Stato ogni delucidazione che si ritiene utile o necessaria su questa tematica
- approvare il conto annuale;
- pronunciarsi sulla destinazione dell'utile;
- decidere il discarico del Consiglio di amministrazione.

Inoltre al Gran Consiglio competono le seguenti mansioni di carattere più strategico:

- l'adozione di decisioni programmatiche;
- l'approvazione di impegni straordinari e particolarmente importanti dell'azienda;
- l'elaborazione, indirizzata al CdS (o elaborata unitamente ad esso), di indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici.

Il ruolo del **Consiglio di Stato** diviene invece più centrale rispetto al sistema attuale. Lo stesso esercita la vigilanza diretta da una parte e definisce e decide con il Consiglio di amministrazione, ogni 4 anni, gli obiettivi strategici dell'azienda dall'altra. Questi compiti sono svolti mediante le seguenti modalità:

- potere di nomina e revoca dei membri del CdA;
- ratifica del regolamento del CdA, della Gestione e dell'organizzazione ;
- fissazione degli emolumenti e delle indennità;
- ampio diritto di informazione sullo sviluppo e la strategia dell'azienda e sulla gestione dei rischi;
- controlling finanziario;
- approvazione dei conti di gestione e del conto annuale emanando un messaggio all'attenzione del Gran Consiglio.

Pur definendo in modo più rigoroso le rispettive competenze, si verifica in questo modo una maggiore e migliore connessione tra il livello politico (Governo e Parlamento) da una parte, e il livello aziendale dall'altra, dove un processo informativo meglio strutturato e la partecipazione di tutti i livelli, con sfumature differenti, alla definizione della strategia dell'azienda, ha l'obiettivo di meglio garantire l'adempimento del mandato pubblico da parte di AET, e soprattutto di renderlo maggiormente controllabile.

All'**Azienda e al suo CdA** rimangono pertanto le seguenti competenze principali:

- definire con il Consiglio di Stato gli obiettivi strategici da perseguire;
- determinare la strategia operativa;
- adottare gli strumenti di gestione più opportuni.

Al CdA di AET, nell'ambito dell'attività di conduzione dell'azienda, compete poi di partecipare (nomina) e rendere conto alle seguenti strutture:

- Direzione e CdA di eventuali affiliate e partecipate;
- Commissione progetti;
- Commissione della Gestione;
- Gruppo sorveglianza e controllo interno;
- Comitato rischi;
- Revisione interna;
- Revisione esterna (quest'ultima deve essere ratificata dal Consiglio di Stato).

In merito agli ultimi due punti, si rileva che con la presente modifica legislativa scompare l'Ufficio di revisione del Gran Consiglio. A questo proposito appare però necessario introdurre una norma transitoria nella nuova legge per regolare la durata in carica degli attuali revisori del GC. Occorrerebbe pertanto aggiungere una norma del seguente tenore: "*I revisori nominati dal GC secondo la legge abrogata rimangono in carica fino al giorno dell'entrata in vigore di questa legge*". Dal profilo sistematico la norma andrebbe aggiunta quale art. 22 cpv. 3 LAET.

Questo, in forma riassuntiva, è lo schema delle competenze ripartite tra i vari attori, con un impostazione a cascata che parte dall'alta vigilanza sino all'ambito puramente operativo. Ciò corrisponde anche ad un'accresciuta esigenza di trasparenza da parte delle aziende pubbliche, divenute progressivamente autonome proprio per perseguire (naturalmente dentro un quadro legale ben definito) obiettivi anche di carattere commerciale. Tali aziende non potranno più essere utilizzate in modo diretto, né dal Governo, né dal Parlamento, come strumenti per implementare specifiche politiche pubbliche. Dal profilo politico sarà semmai fondamentale, in futuro, definire con maggior meticolosità la strategia di fondo dell'azienda, un mandato di fondo, dentro il quale dovranno esplicitarsi e precisarsi gli obiettivi di carattere pubblico che l'azienda dovrà perseguire a favore della collettività.

5. ULTERIORI MODIFICHE

Mediante la presente revisione vengono poi introdotte alcune modifiche di portata minore. Vale in particolare la pena citare la riduzione del quorum decisionale all'interno del Consiglio di amministrazione alla presenza di soli 4 membri, ossia alla maggioranza assoluta dei membri (art. 10).

Anche le modalità di approvazione del rendiconto vengono modificate (art. 17). Il cpv. 2 della stessa norma introduce l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale da parte del Consiglio di Stato, che si esprimerà al riguardo con messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio. Al Parlamento viene assegnato un termine di 14 mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire cinque mesi dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato con il relativo messaggio: in concreto da fine febbraio dell'anno successivo all'approvazione del Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio avrà così tempo da inizio ottobre fino a fine febbraio del secondo anno successivo all'anno di chiusura dell'esercizio per esaminare questi documenti per il tramite della Commissione del controllo del mandato pubblico, il Consiglio di Stato eserciterà invece le sue competenze da giugno a settembre dell'anno successivo all'anno di chiusura dell'esercizio³.

Una ulteriore modifica degna di nota è quella prevista all'art. 16, e relativa all'introduzione di un accresciuto grado di responsabilità civile degli organi di AET, in particolare dei membri del Consiglio di amministrazione. Questa modifica rispecchia la maggiore autonomia operativa riconosciuta all'azienda mediante la presente riforma.

Onde chiarire che i criteri della responsabilità degli organi (Consiglio di amministrazione, Direzione e tutti coloro che si occupano della gestione dell'Azienda, nonché i revisori) verso lo Stato e verso i terzi danneggiati (nel fallimento e fuori del fallimento) non sono i criteri della responsabilità per colpa di cui agli artt. 41 seg. CO (come secondo il diritto vigente), si è invece ritenuto necessario rinviare esplicitamente agli artt. 752-760 CO, la cui applicazione avviene a titolo di diritto pubblico suppletivo, in analogia con l'art. 20 LEOC e con l'art. 16 LACR. In altri termini in futuro i membri del Consiglio di amministrazione dovranno rispondere verso AET come i consigli di amministrazione di una SA, con responsabilità oggettiva, contrattuale e non più solo per illecito come oggi.

Questo grado accresciuto di responsabilità civile comporterà per i membri del Consiglio di amministrazione e per gli altri organi dell'Azienda l'obbligo di prestare una copertura assicurativa adeguata per la responsabilità civile professionale che causerà loro una spesa da considerare a livello di emolumenti da corrispondere al consigliere di amministrazione (cpv. 3). Sarà il Consiglio di Stato in sede di regolamento a fissare la copertura minima e le modalità di prestazione di questa copertura.

6. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE ENERGIA

La proposta di modifica della Legge sull'Azienda elettrica ticinese è stata oggetto di approfondimenti e discussioni in Commissione speciale energia. Al fine di approfondire i vari aspetti della proposta legislativa, la Commissione ha incontrato in due occasioni nella passata legislatura la Direttrice del Dipartimento finanze ed economia, responsabile del messaggio, e i suoi collaboratori, nonché i vertici di AET, gli autori di atti parlamentari legati a questo tema, e i rappresentanti dell'Associazione per la difesa del servizio pubblico, che hanno inviato una lettera alla Commissione energia sollevando alcune domande e perplessità.

Inoltre, nell'ambito del nuovo esame voluto dal Gran consiglio, che nella seduta del 23 marzo 2015 ha rinviato il messaggio alla Commissione speciale energia, è stato possibile

³ Trattasi ovviamente di termini d'ordine, che non sono comunque sprovvisti di valenza politica.

incontrare il nuovo Direttore del Dipartimento finanze ed economia Christian Vitta, i suoi collaboratori e nuovamente i vertici di AET per approfondire alcune tematiche, valutare la sostenibilità degli emendamenti proposti dai gruppi in Gran consiglio e ottenere aggiornamenti sul Rapporto Rielti (Riorganizzazione del settore energetico ticinese), che è stato posto in consultazione presso le aziende e i Comuni interessati.

Le audizioni, oltre a permettere una valutazione sugli emendamenti, che presenteremo nel dettaglio in seguito (v. cap. 7), hanno consentito alla Commissione di chiarire le ragioni alla base della proposta di modifica legislativa: dall'auspicio di porre l'Azienda in condizione di operare in un settore soggetto a numerosi e repentini cambiamenti, che impongono anche ad AET nuove regole, alla necessità che a fronte di questi ultimi sia garantito alla politica il necessario controllo, tenendo conto che i tempi della politica non sempre coincidono con i tempi nei quali l'Azienda è chiamata a operare. La politica deve pianificare le regole (per esempio tramite il PEC o tramite decisioni su temi puntuali), ma deve anche creare le condizioni affinché la Direzione e il Consiglio di Amministrazione di AET possano gestire una performante conduzione aziendale.

Per meglio fornire il quadro complessivo della riforma e permettere una lettura strutturata della discussione, la Commissione ritiene corretto presentare di seguito gli elementi che sono stati oggetto di domande, preoccupazioni o precisazioni da parte di commissari.

a) Il controllo del Gran Consiglio secondo la nuova legge

Un particolare approfondimento è stato dedicato al tema della ripartizione delle competenze tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio in materia di vigilanza sull'azienda.

La Legge attualmente in vigore riconosce al Gran Consiglio il compito di vigilanza diretta, che prevede:

- la verifica dell'adempimento del mandato pubblico dell'Azienda;
- l'approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori; il Gran Consiglio è chiamato a pronunciarsi anche sulla destinazione dell'utile e sullo scarico agli organi dell'Azienda;
- la discussione ogni due anni del rapporto sull'attività prevista, che formula anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari;
- l'approvazione degli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione (impegni relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti o commerciali).

La nuova legge riconosce al Gran Consiglio il compito dell'alta vigilanza, che prevede (per il dettaglio v. pag. 34 del messaggio):

- la verifica dell'adempimento del mandato pubblico;
- l'approvazione dei conti annuali e della destinazione dell'utile;
- l'approvazione degli impegni straordinari e particolarmente importanti della Azienda.

Nella misura in cui la nuova legge riconosce al Consiglio di Stato la vigilanza diretta e i compiti che ne derivano, il rapporto di gestione e di revisione non sarà più approvato dal Gran Consiglio. Rientrerà tra la sfera di competenze del Consiglio di Stato.

Non tutti i commissari hanno recepito questa nuova ripartizione di competenze in maniera positiva, intravedendo il rischio di una perdita di controllo politico da parte del Gran Consiglio sull'Azienda. Dello stesso avviso è l'Associazione per la difesa del servizio pubblico sentita in Commissione.

Relatori e Consiglio di Stato ne hanno spiegato le ragioni e i loro argomenti sono stati giudicati sostenibili dalla maggioranza della Commissione.

La riforma – è stato spiegato dal Consiglio di Stato – ha il pregio di chiarire il ruolo del Gran Consiglio, attualmente assai indefinito e confuso, ma anche di evitare una confusione tra sfera di competenza aziendale (e connesse responsabilità di carattere aziendale), responsabilità negli orientamenti e obiettivi politici e responsabilità nella verifica della coerenza dell'attività dell'azienda con gli obiettivi politici. Alta vigilanza (di cui si occuperà il Gran Consiglio) significa definizione di obiettivi politici importanti. Al Consiglio di Stato sarà riconosciuta la vigilanza diretta, che andrà manifestata in un rapporto al Gran Consiglio (report periodico chiaro e completo). Il Gran Consiglio disporrà in tal modo di un "percorso" tracciato dal CdS in sede di vigilanza diretta, che potrà valutare criticamente, pretendendo anche di ottenere precisazioni aggiuntive e completamenti. Ciò accrescerà il potere del Gran Consiglio.

Sarà mantenuta la Commissione del controllo del mandato pubblico di AET, che avrà la facoltà di entrare in una sfera aziendale più riservata. Anche i suoi compiti saranno chiariti e migliorati. Non andrà sottostimato il suo ruolo di alta vigilanza. Essa prenderà conoscenza degli esiti della vigilanza diretta e riferirà le sue valutazioni alla Commissione energia. Il rapporto di gestione e di revisione è un atto soggetto alla vigilanza diretta. Nella misura in cui la Commissione del controllo del mandato pubblico riferirà alla Commissione energia (chiamata ad approvare i conti), prendere atto del rapporto di gestione e revisione significa nella fattispecie anche esserne informati. Inoltre approvando e respingendo i conti annuali, Commissione energia e Gran Consiglio si pronunciano indirettamente anche sul rapporto di revisione e di gestione (accettandolo o respingendolo). Lo stesso discorso vale per il rapporto di attività che formula una valutazione degli impegni finanziari dell'Azienda (rapporto attualmente presentato ogni due anni per discussione parlamentare). Anche questa valutazione sarà oggetto della vigilanza diretta e rientrerà nell'ambito dell'informazione annuale che il Consiglio di Stato sarà chiamato a dare alla Commissione del mandato pubblico.

Della vigilanza diretta si occuperanno concretamente "in primis" i funzionari della Sezione finanze del DFE. Questa valutazione potrebbe anche avvenire, se del caso, tramite un centro di competenza specifico di comprovata esperienza e levatura designato dal Consiglio di Stato (ad esempio per la valutazione della strategia aziendale). Va rilevato che il Messaggio non prevede in tal senso una spesa suppletiva.

Qualora compiti di vigilanza diretta rientrassero nella sfera di pertinenza del Gran Consiglio, la riforma proposta risulterebbe snaturata, poiché si riproporrebbe la confusione di competenze a cui si propone di porre rimedio. Attraverso il nuovo disegno di legge si è cercato anche di sgravare il Gran Consiglio e la Commissione del mandato pubblico di compiti puntuali di vigilanza diretta, che un organo legislativo di milizia fatica a svolgere senza disporre di supporti tecnici e delle risorse necessarie. La nuova legge permetterà alla Commissione del mandato pubblico, che riferirà alla Commissione energia, di analizzare documenti puntuali, appoggiandosi sulle competenze responsabilmente affinate, che il Consiglio di Stato predisporrà.

Dopo gli approfondimenti svolti durante le ultime sedute della Commissione, a seguito del rinvio approvato in Parlamento, assecondando pure le richieste di chi intravedeva il rischio di una perdita di controllo politico da parte del Gran Consiglio sull'Azienda, la Commissione ha deciso di modificare il capoverso 3 dell'art. 6 della legge, nel senso di permettere alla Commissione del controllo del mandato pubblico di accedere al rapporto

integrale di revisione esterna, oltre che di prendere atto del rapporto di gestione. Detta commissione avrà così accesso a tutti gli atti della revisione esterna, potendoli consultare, per riferirne alla Commissione speciale energia e quindi al Parlamento. Viene così potenziata la funzione di controllo ex post del Gran Consiglio, comunque coerente con il ruolo di alta vigilanza attribuitogli. Nello stesso spirito si è pure deciso di completare il capoverso 3 dell'art. 5, prevedendo che la CCMP può chiedere al CdS, su una situazione specifica, di essere informata direttamente da AET.

Le ulteriori precisazioni fornite dal Consiglio di Stato hanno rassicurato la maggioranza della Commissione.

b) Soppressione dell'Ufficio di revisione del GC

Un'altra preoccupazione sortita dalla Commissione riguarda la soppressione dell'Ufficio di revisione del Gran Consiglio prevista dalla nuova legge. Secondo la Commissione il lavoro dei revisori è risultato utile e prezioso; in momenti particolari e difficili è stato possibile demandare loro verifiche puntuali. Alcuni commissari hanno chiesto di mantenere questo ufficio, definendone meglio compiti e mandati, nonché la tempistica delle analisi.

La soppressione dei revisori del Gran Consiglio – hanno spiegato i vertici del DFE – rientra nella logica del cambiamento di paradigma operato, secondo cui è opinabile che vi siano figure a diretto contatto dell'Azienda chiamata a riferire all'organo detentore dell'alta vigilanza. Inoltre i revisori del GC non sono abilitati a certificare il conto di gruppo. L'unico organo di revisione in grado di certificare la correttezza di un conto di gruppo complesso qual è il conto di AET è l'organo di revisione esterno, formato da professionisti abilitati. La nomina dell'ufficio di revisione esterno di AET sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, previo accordo del Consiglio di Stato. La revisione esterna di AET sarà chiamata a rispettare i requisiti dell'Ufficio di revisione della SA (art. 728 seg. CO). La modifica dell'art. 6. cpv. 3 motiva ulteriormente questa scelta.

c) Progetti di AET, la cui approvazione rimarrà di competenza del Gran Consiglio

Un punto fermo a mente della maggioranza della Commissione è il mantenimento da parte del Gran Consiglio della facoltà di approvare grandi progetti o impegni straordinari dell'Azienda. La Commissione si è chiesta chi e secondo quali modalità un impegno è definito straordinario.

Relatori e Consiglio di Stato non hanno mancato di rispondere anche a questa domanda. Il disegno di nuova legge attribuisce al Gran Consiglio l'approvazione degli impegni straordinari e particolarmente importanti di AET, previa adesione scritta del CdS (art. 6 cpv. 5 del disegno di legge).

Una definizione di questi impegni non è giuridicamente possibile; anzi rischia di creare confusioni e incertezza di applicazione. Di principio i progetti d'investimento coerenti con la strategia del proprietario dell'Azienda (ricalcata dal Piano energetico cantonale, la cui decisione spetta al Gran Consiglio) non richiederanno l'approvazione del Gran Consiglio.

Sarà invece necessaria l'approvazione preventiva del Gran Consiglio per progetti d'investimento o partecipazioni non conformi al PEC oppure di particolare rilevanza, anche se conformi al PEC.

d) Ruolo e futura modifica delle competenze della Commissione del controllo del mandato pubblico (CCMP)

La Commissione si è interrogata circa il futuro mandato della Commissione del controllo del mandato pubblico, conseguentemente alla ridefinizione della ripartizione tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato delle competenze di vigilanza. Taluni commissari si sono interrogati circa la possibilità che sia la Commissione energia a precisare quale tipo di verifica chiedere alla CCMP.

Quale premessa i relatori ritengono che valga la pena ricordare quanto segue: la CCMP continuerà ad allestire un rapporto sul conseguimento del mandato pubblico, che allegherà al rapporto sui conti annuali di AET. Rispetto al modello attuale, referente del Consiglio di Amministrazione di AET sarà il Consiglio di Stato e non più direttamente il Gran Consiglio, tramite la CCMP. Quest'ultima si confronterà, per conto della Commissione energia, direttamente al Consiglio di Stato che sarà chiamato a fornirle un'informazione periodica, corredata da documenti chiari e completi (informazione che oggi la CCMP attinge direttamente da AET). Le ulteriori priorità riconosciute con le modifiche agli art. 5 cpv. 3 e 6 cpv. 3 ne potenziano il ruolo.

Ne consegue che il Gran Consiglio non potrà sostituirsi al Consiglio di Stato nella definizione degli obiettivi strategici. Questi ultimi saranno definiti, secondo il modello già attualmente in vigore, ogni 4 anni dal Governo, unitamente al Consiglio di amministrazione dell'Azienda e alla sua Direzione, e non dalla CCMP (vedi anche pag. 6 del presente rapporto).

In base a queste considerazioni, andrà ridefinito il regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico dell'AET del 4 settembre 2007.

e) Possibilità di riconoscere al Gran Consiglio la nomina del CdA di AET

Alcuni membri della Commissione hanno proposto che la nomina del Consiglio di amministrazione di AET sia di competenza del Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato (così come avviene per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'EOC) e non del Consiglio. Ciò ai fini di un accrescimento del controllo politico del Gran Consiglio sull'Azienda.

Al proposito vale la pena precisare che il Disegno di nuova LAET (all'art. 9) pone l'accento sulle competenze tecniche dei membri del Consiglio di amministrazione. La soluzione auspicata da taluni teoricamente è ipotizzabile, ma non va sottovalutato il rischio di proposte di candidature che, per essere approvate devono essere di gradimento partitico. La politica, nella sua connotazione partitica, dovrebbe rimanere estranea alla scelta e alla nomina del Consiglio di amministrazione.

f) AET come datore di lavoro

Dal 1° gennaio 2013 presso AET è in vigore un CCL; la maggioranza della Commissione ha comunque deciso di modificare l'art. 15 per ancorare nella legge il principio che i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda devono essere retti da questo strumento.

È stato poi aggiunto un nuovo art. 15 bis, con il quale si intendono favorire nelle assunzioni le persone disoccupate o in assistenza, a parità di requisiti e competenze. La modifica è stata introdotta con la consapevolezza che AET dimostra sensibilità a questo aspetto nelle assunzioni: metà delle persone assunte nel periodo 2013-2014 proveniva dalla disoccupazione.

7. PRESENTAZIONE E CONSIDERAZIONI DELLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Qui di seguito presentiamo, in ordine per articolo sul quale sono stati proposti, gli emendamenti alla LAET già presentati nel corso della prima discussione in Gran consiglio. Questi emendamenti, come ricordato, sono stati discussi con il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia nonché con i vertici di AET. Al seguito delle valutazioni fatte, la Commissione in alcuni casi ha deciso per la loro integrazione nel nuovo disegno di legge, in altri invece ha reputato opportuno respingerli.

- **Art. 2 cpv. 3 - Scopi e indirizzi**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
Art. 2 cpv. 3 L'Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera e all'estero - né direttamente né indirettamente tramite partecipazione a società o enti di produzione di energia di questo genere.	Art. 2 cpv. 3 L'Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera e all'estero - né direttamente né indirettamente tramite partecipazione a società o enti. di produzione di energia di questo genere.

Nel corso dell'audizione del 30 giugno 2015, il Direttore del DFE ha rilevato che l'emendamento può essere preso in considerazione positivamente dal Consiglio di Stato poiché non è in contrasto con lo spirito della legge. Tuttavia propone una formulazione più lineare:

Art. 2 cpv. 3

"L'Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera e all'estero - né direttamente né indirettamente".

La Commissione accoglie l'emendamento, nella formulazione proposta dal Consiglio di Stato.

È da segnalare che sullo stesso articolo sono stati presentati altri due emendamenti dal collega Sergio Morisoli, che vengono respinti dalla Commissione.

Il primo è relativo all'art. 2 cpv. 3 e propone che l'AET possa acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari, elettriche e a carbone in Svizzera e all'estero. Questa proposta è in aperto contrasto con la nuova impostazione che si è voluta dare a livello nazionale e a livello cantonale con l'adesione popolare al controprogetto del referendum su Lünen "Basta carbone, il Canton Ticino deve puntare sulle rinnovabili".

Il secondo emendamento riguarda invece l'art. 2 cpv. 4 e propone che l'Azienda non sia vincolata nell'offrire energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali al consumatore finale in Ticino a una quota minima del 90% ma solamente a una quota ragionevole. Anche in questo caso la Commissione propone di rigettare l'emendamento proposto ritenendolo non conforme alle attuali impostazioni in campo energetico.

- **Art. 4 cpv. 1 - Strategia del proprietario**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
<p>Art. 4 cpv 1 L'Azienda definisce in un documento apposito, d'intesa con il Consiglio di Stato, ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire, in coerenza con il Piano energetico cantonale, come proprietario dell'Azienda.</p>	<p>Art. 4 cpv. 1 L'Azienda Il Consiglio di Stato definisce in un documento apposito, d'intesa con il Consiglio di Stato Consiglio d'amministrazione dell'azienda, almeno ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire, in coerenza con il Piano energetico cantonale, come proprietario dell'Azienda. Su questa base il Consiglio d'amministrazione dell'azienda sviluppa e implementa la strategia aziendale, precisando e predisponendo le necessarie risorse finanziarie.</p>

L'emendamento chiede che la strategia del proprietario venga decisa dal Consiglio di Stato d'intesa con l'Azienda. Tale impostazione, anche a parere del Direttore del DFE, non muta la sostanza ma conferma l'impostazione. Inoltre, è implicito che se il Consiglio di Stato dà un indirizzo al Consiglio di amministrazione, sarà compito di quest'ultimo sviluppare e implementare una strategia. Si ritiene dunque condivisibile il suo accoglimento.

Ci preme tuttavia precisare che al Consiglio di Stato spetta la definizione della strategia più di medio-lungo termine rispetto a quanto fissa il Consiglio di amministrazione di AET, a cui rimane la responsabilità di definire la strategia a corto termine.

La Commissione accoglie l'emendamento.

- **Art. 4 cpv. 1bis (nuovo):**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
	<p>Art. 4 cpv. 1bis Il documento è sottoposto al Gran Consiglio che lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.</p>

In questo caso l'emendamento che propone un nuovo articolo, 4 cpv. 1bis, crea una confusione e un'incertezza circa la sua applicazione e di fatto risulta in contrasto rispetto alla riforma proposta per quanto riguarda la vigilanza. Nel corso dell'audizione, il Direttore del DFE ha proposto di respingere questo emendamento e la Commissione è giunta alle medesime conclusioni, ritenendo che esso andrebbe a creare ambiguità per quanto attiene le responsabilità.

Non bisogna dimenticare che la possibilità di discutere in Gran Consiglio gli obiettivi strategici nella politica energetica cantonale è data con lo strumento del PEC, ossia l'approvazione della strategia cantonale in ambito energetico, un documento dinamico che va discusso e/o aggiornato ogni quadriennio.

La Commissione a maggioranza respinge l'emendamento.

- **Art. 5 cpv. 3 - Vigilanza**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
<p>Art. 5 cpv. 3 Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita richiesta.</p>	<p>Art. 5 cpv. 3 Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita richiesta. La Commissione del controllo del mandato pubblico può chiedere di essere informata direttamente da AET.</p>

L'emendamento viene proposto poiché si ritiene che, pur rispettando il principio della vigilanza diretta del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio debba mantenere la possibilità di accedere a informazioni sull'AET, non solo per il tramite del Governo, ma anche direttamente.

Questa proposta è tuttavia in contrasto con il principio applicato nei rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato. Se una Commissione chiede informazioni o desidera sentire rappresentanti dell'Amministrazione cantonale ne fa richiesta al Governo, secondo le vie di servizio, per evitare situazioni in cui non si sa più chi ha l'informazione e quale informazione viene data.

Nella fattispecie il Consiglio di Stato avrebbe un ruolo di vigilanza diretta ed è giusto sia informato della presenza di eventuali fatti rilevanti. Con il sistema della "via di servizio" non si vuole ostacolare richieste di informazioni, ma avere trasparenza e condivisione dell'informazione.

Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno migliorare la trasmissione d'informazioni e, d'accordo con il Direttore del DFE, propone una soluzione alternativa alla proposta di emendamento, che viene qui di seguito presentata:

Art. 5 cpv. 3

"Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita richiesta.

La Commissione del controllo del mandato pubblico può chiedere al CdS, su una situazione specifica, di essere informata direttamente da AET".

La Commissione accoglie l'emendamento, nella formulazione proposta dal Consiglio di Stato.

- **Art. 6 cpv. 3 e 4 - Alta vigilanza**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
Art. 6 cpv. 4 Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il conto annuale, esso si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell'utile e sul scarico agli organi dell'Azienda.	Art. 6 cpv. 4 Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il rapporto di gestione e il conto annuale, esso e si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell'utile e sul scarico agli organi dell'Azienda.

Questo emendamento è in chiaro contrasto con la nuova impostazione che si vuole dare con il messaggio e costituisce un passo indietro rispetto alla riforma che vuole impostare diversamente l'attuazione della vigilanza. Si tornerebbero a mischiare i compiti di vigilanza fra Consiglio di Stato e Gran Consiglio.

La Commissione a maggioranza respinge l'emendamento.

Pur non volendosi spingendosi tanto oltre da snaturare la legge, la Commissione ha però riconosciuto che secondo la nuova impostazione la CCMP avrebbe perso la facoltà di accedere a informazioni di prima mano, perciò ha deciso di adottare le modifiche dell'art. 5 cpv. 3 e 6 cpv. 3, secondo quanto già spiegato a pag. 12. Riportiamo la modifica dell'art. 6 cpv. 3:

Art. 6 cpv. 3

*"La Commissione del controllo del mandato pubblico prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, nella misura compatibile con gli interessi dell'Azienda, riservato l'obbligo al segreto d'affari e d'ufficio dei suoi membri. **Alla Commissione è pure data la facoltà di consultare la documentazione integrale consegnata dall'Ufficio di revisione al CdA ai sensi dell'art. 14 LAET**".*

- **Art. 6 cpv. 5 - Alta vigilanza**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
Art. 6 cpv. 5 Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all'approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum.	Art. 6 cpv. 5 Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda, non indicati nel documento strategico di cui all'art. 4 cpv.1, sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all'approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum.

La Commissione giudica l'emendamento – analogamente al precedente – in netto contrasto con gli intenti della riforma proposti.

La Commissione a maggioranza respinge l'emendamento.

- **Art. 8 cpv. 1 - Consiglio di amministrazione: autorità di nomina, composizione, ineleggibilità, durata in carica, capacità di deliberare**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento
Art. 8 cpv. 1 Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; è nominato dal Consiglio di Stato e l'intero consiglio o ogni suo singolo membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico.	Art. 8 cpv. 1 Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; è nominato dal Gran consiglio su proposta del Consiglio di Stato e l'intero consiglio o ogni suo singolo membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico.

La Commissione ha voluto approfondire questa proposta partendo dalla situazione esistente presso altri istituti pubblici.

Attualmente le autorità di nomina nei vari istituti sono le seguenti: AET (art. 7 LAET), BancaStato (art. 21 LBSCT), USI e SUPSI (art. 8 LUni) prevedono quale autorità di nomina il Consiglio di Stato; per ACR (art. 10 LACR) ed EOC (art. 13 LEOC; secondo l'art. 10 un membro del consiglio di amministrazione deve essere un rappresentante del Consiglio di Stato) è invece il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato.

Questo emendamento, pur non stravolgendo l'impianto della nuova legge, è in contraddizione con uno dei suoi principali scopi, cioè – come già più volte scritto – fare chiarezza nelle competenze e rafforzare il ruolo del Consiglio di Stato. Per questo motivo la maggioranza della Commissione propone di respingere l'emendamento.

La Commissione a maggioranza respinge l'emendamento.

- **Art. 15 - Rapporti d'impiego**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento n. 6
Art. 15 Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.	Art. 15 Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato. L'Azienda conclude un contratto collettivo di lavoro (CCL) con le associazioni del personale.

L'emendamento va a confermare l'attuale situazione per quanto riguarda la gestione del personale. AET di fatti è firmataria di un contratto collettivo di lavoro con i sindacati. Nulla osta, dunque, a precisare nella legge l'attuale impostazione (v. cap. 6 lett. f).

La Commissione accoglie l'emendamento.

- **Art. 15 bis (nuovo)**

Disegno di L AET - 6953R	Emendamento n. 6
	<p>Art. 15 bis Nell'assunzione del personale la direzione dell'azienda darà la precedenza alle persone residenti disoccupate o in assistenza, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto e con pari qualifiche degli altri candidati.</p>

Questo emendamento ha finalità molto apprezzate dalla Commissione, pur nella consapevolezza che rischia di rimanere unicamente un auspicio declamatorio perché molte posizioni nell'ambito energetico sono altamente specialistiche. Se, da un lato si riconosce l'importanza di dare precedenza ad assunzioni di manodopera indigena, dall'altro bisogna evitare d'introdurre criteri troppo rigidi che penalizzino l'Azienda, che già dimostra sensibilità nei confronti di questo aspetto nelle assunzioni.

Dopo discussione, la Commissione a maggioranza accoglie il principio dell'emendamento e propone la seguente formulazione:

Art. 15 bis
“Nell'assunzione del personale, la direzione dell'azienda, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, darà la precedenza alle persone residenti disoccupate o in assistenza, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto”.

- **Trasformazione di AET in una SA di diritto pubblico**

L'ultimo emendamento discusso in Commissione è quello presentato da Sergio Morisoli, che chiede che il Gran Consiglio a maggioranza può trasformare AET in una SA di diritto pubblico ai sensi dell'art. 763 CO oppure in una società anonima di diritto privato. In questo secondo caso entra in considerazione un'alternativa: una società anonima di economia mista ai sensi dell'art. 762 CO.

La Commissione è dell'opinione che occorra seguire le modifiche proposte in questo messaggio, che portano a garantire ad AET una nuova Governance e che permetteranno all'Azienda di muoversi, nell'ambito dei rapporti che andranno sviluppati a seguito del progetto RIELTI, con un quadro di riferimento chiaro e senza elementi lasciati in sospeso, quale la questione della trasformazione in SA pubblica.

L'obiettivo dell'emendamento può essere condivisibile, ma non la tempistica. Spingere ore su questa operazione potrebbe sollevare reazioni di chiusura dei distributori che sarebbero tenuti a condividere con AET rischi e opportunità in un momento di mercato difficile. Si leggerebbe tale passaggio come una forzatura mentre oggi occorre piuttosto favorire un dialogo tra i diversi attori.

Oggi vale la pena procedere con le modifiche proposte nel messaggio, che vertono su aspetti più interni all'Azienda, di Governance e definizione delle competenze, lasciando le riflessioni sugli aspetti di relazione esterna all'Azienda a un altro momento. Certamente potranno essere riproposte una volta consolidate le regole interne e in un momento dove il mercato sia più favorevole a queste soluzioni che devono essere ampiamente condivise.

La Commissione respinge l'emendamento.

8. VERIFICHE DI ATTI PARLAMENTARI CONNESSI AL PRESENTE MESSAGGIO

Il messaggio propone pure di togliere di ruolo gli atti parlamentari che vengono elencati qui di seguito, ritenuti gli stessi evasi con la riforma in oggetto:

- Iniziativa elaborata 25.06.2012, S. Morisoli, Modifica della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 (trasformazione di AET in Holding SA di diritto misto ai sensi dell'art. 762 CO)
- Iniziativa in forma generica 23.06.2003, F. Celio e cofirmatari, ripresa da B. Storni, Revisione della legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese (estensione dei compiti alla distribuzione e rafforzamento del controllo democratico)
- Iniziativa in forma generica 04.06.2012, S. Morisoli, "Proteggiamo e rafforziamo l'AET"
- Iniziativa in forma generica 23.09.2013, G. Seitz, Modifica della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese "AET - tocca alla politica cantonale prima che si stacchi la corrente"
- Mozione 24.10.2007, L. Quadri e C. Vitta, ripresa da M. Guerra, "Si valuti la trasformazione dell'AET in una SA pubblica con l'intero azionariato in mano a enti pubblici"
- Mozione 20.09.2010, R. Calastri, ripresa da N. Brivio, "Organismi di controllo AET"
- Interrogazione n. 131.11 del 17.06.2011, S. Morisoli "Forma giuridica delle aziende pubbliche cantonali"

8.1 Udienze degli autori degli atti parlamentari

La Commissione ha incontrato i colleghi Sergio Morisoli e Giancarlo Seitz autori di atti parlamentari che il messaggio governativo ritiene evasi con la modifica della LAET.

Morisoli ha brevemente presentato le sue due iniziative, una generica tendente alla trasformazione di AET in SA pubblica e l'altra elaborata per trasformare AET in una SA mista. Ha precisato che il messaggio non dà risposta alle sue iniziative che non sono volte a privatizzare AET, ma a darle, nel rispetto della proprietà pubblica, una forma giuridica che riduca la burocrazia e la renda in grado di porsi su un mercato aggressivo qual è il mercato elettrico. A suo parere, il messaggio punta solo su un maggior controllo sull'AET. Le sue proposte si riferiscono invece alla struttura giuridica e amministrativa della società, non alla sua proprietà (per cui non escludono neppure un controllo da parte dello Stato). L'iniziativista non accetta che il Governo inviti il Gran Consiglio di considerare evase le sue iniziative proponendo semplicemente di regolamentare meglio, in modo più chiaro, l'"esistente" e le relazioni tra i vari enti che si occupano di AET. Le iniziative elevano il discorso a un altro livello, che si estende al funzionamento della proprietà dello Stato, al suo controllo, al modo in cui favorirla nella sua autonomia e responsabilità affinché possa essere competitiva sul mercato e svolgere il suo ruolo di mandato pubblico, ecc. il collega Morisoli riconosce tuttavia che il messaggio lascia aperta la possibilità di orientarsi in futuro verso la direzione indicata dalle iniziative.

Seitz ha ricordato il contenuto della sua iniziativa presentata in forma generica. Essa chiede al Governo di studiare con urgenza le modifiche legislative necessarie per dare ad AET una personalità propria – Società Anonima di diritto pubblico – con capitale dello Stato al 100%, tenendo conto delle conseguenti implicazioni legali, giuridiche, organizzative e di proprietà. Rileva che a fronte della situazione economica attuale, occorre avere il coraggio di operare cambiamenti significativi, così come effettuato da altri

enti, e proporre modifiche più incisive rispetto a quanto presentato per la nuova Legge sull'AET.

8.2 Nuovi approfondimenti sulla forma giuridica dell'Azienda – Audizione della Direttrice del DFE

A seguito dell'audizione degli iniziativaisti, la Commissione ha deciso di approfondire nuovamente l'ipotesi della trasformazione di AET in una Società anonima di diritto pubblico o Società anonima mista, così come richiesto in particolare dall'iniziativa elaborata di Morisoli.

Quale premessa, è utile ricordare che il Consiglio di Stato ha optato a favore del mantenimento del modello di ente autonomo di diritto pubblico. Ha quindi rinunciato, pur non escludendo la possibilità di una sua attuazione futura, al modello di Società anonima di diritto pubblico o mista. La scelta del Governo (che esclude partecipazioni da parte di Comuni e altri enti pubblici) è stata ampiamente argomentata nel messaggio, che rileva tra l'altro anche la difficoltà di giungere a un tale cambiamento senza un solido consenso da parte dei partner coinvolti.

La Commissione, a maggioranza, ha maturato la convinzione che in un futuro prossimo sarà necessario integrare il sistema elettrico ticinese tra produzione e distribuzione. Senza un'integrazione anche societaria tra AET e le aziende di distribuzione, l'Azienda cantonale rischia di non essere più competitiva sul mercato e di perdere clientela.

La Commissione ha chiesto una seconda audizione della Direttrice del DFE, invitandola a portare considerazioni e chiarimenti circa l'ipotesi di trasformare l'AET in SA di diritto pubblico o SA mista, anche nell'ottica di un'integrazione tra i settori della produzione e della distribuzione.

Le precisazioni dell'on Sadis sono state determinanti per la discussione. Secondo la Consigliera occuparsi di un contenitore ancor prima di averne precisato il contenuto è inopportuno e anche pericoloso, poiché rischierebbe di sollevare forti e ingiustificate opposizioni. Ciò non significa che in un futuro, non appena definito il contenuto, non si possa adeguare la forma.

Ha di seguito ricordato chiaramente le ragioni dell'approccio adottato dal Governo. Ragioni espresse del resto nello stesso messaggio che esprime, tra l'altro, anche una serie di considerazioni riguardo alla forma giuridica dell'Azienda.

Anzitutto, pur lasciando impregiudicato e funzionale alla realizzazione di un progetto di mercato energetico l'aspetto della forma giuridica, il messaggio illustra una panoramica relativa ai possibili sviluppi della forma giuridica dell'Azienda. Osserva inoltre che verosimilmente la forma giuridica potenzialmente in grado, in futuro, di meglio rispondere alle peculiarità dell'Azienda elettrica è la SA di diritto pubblico, ossia un'azienda che si fonda su una legge chiara (tenuto conto dell'art. 763 del CO), che consente anche all'ente pubblico di dare indicazioni ai propri rappresentanti e di avere una presenza accresciuta nell'azienda.

L'anima del messaggio proposto consiste in un cambiamento di paradigma (già ampiamente descritto), che rappresenta la premessa necessaria allo sviluppo di ulteriori riflessioni legate alla forma giuridica. Alla base vi è una definizione dei ruoli più pregnante, compreso il ruolo – e evidentemente la responsabilità - del Consiglio di Stato. Oggi il CdS praticamente funge solo da tramite tra AET e il GC e l'attuale impianto legislativo

dell'Azienda non permette al Governo di funzionare da filtro strategico. La nuova Legge andrebbe a colmare questo vuoto.

Parallelamente – ha riferito la Direttrice del DFE - il Consiglio di Stato, tramite il DFE, sta portando avanti un importante progetto, che è sfociato nel Rapporto Rielti (Riorganizzazione del settore energetico ticinese) del 3 luglio 2014. Il Rapporto Rielti è il risultato di un'importante lavoro conoscitivo e di consolidamento dei potenziali modelli organizzativi del mercato elettrico, in cui sono state coinvolte le aziende del settore. È stato promosso allo scopo di avvicinarsi il più possibile alla realtà delle aziende che operano nel mercato energetico. Il Consiglio di Stato ha messo il rapporto Rielti in consultazione presso gli attori del settore e i Comuni, ritenendo molto difficile affrontare il tema di un'integrazione o collaborazione (produzione-distribuzione) senza coinvolgere in maniera molto aperta tutti gli attori presenti nel settore.

I risultati della consultazione mostreranno l'interesse del Ticino energetico ad avvicinarsi a un'integrazione verticale, ossia all'introduzione di un concetto complessivo di produzione-distribuzione-servizi-risparmio energetico. In subordine è stata formulata l'alternativa di una maggiore e più consistente collaborazione tra attori, al fine di acquisire maggior competitività all'interno del mercato energetico libero.

Il risultati della consultazione saranno determinanti anche per la valutazione di futuri sviluppi legati alla forma giuridica di AET (oggetto dei numerosi atti parlamentari presentati). Nel frattempo la nuova legge permetterà un riordino di competenze e responsabilità nei confronti dell'Azienda, ciò che la renderà più solida e meglio preparata ad affrontare le sfide del futuro.

Novella legislativa e il progetto Rielti di più ampio respiro sono strumenti complementari, che non si escludono l'un l'altro. L'attuazione della prima non preclude riflessioni future circa la forma giuridica dell'Azienda.

9. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE ENERGIA

La Commissione, valutate e discusse le precisazioni e le considerazioni fornitele, ritiene coerente procedere secondo le indicazioni del messaggio e approvare il Disegno di legge, così come presentato dal Consiglio di Stato, con gli emendamenti illustrati al cap. 7.

La Commissione saluta positivamente il progetto Rielti e l'approccio condotto dal DFE improntato al rigore e al dialogo, premessa indispensabile affinché si operi in modo costruttivo in un settore – il settore energetico – che purtroppo già soffre delle conseguenze della liberalizzazione del mercato. L'improvvisazione di soluzioni, non approfondite e condivise a sufficienza, rischierebbe di arrecare pregiudizio non solo ad AET, ma a tutto il settore energetico.

Le risultanze della consultazione del Rapporto Rielti e le valutazioni successive del Consiglio di Stato indicheranno le migliori vie da seguire (sinora ancora tutte aperte), tra cui eventualmente anche una futura trasformazione di AET in SA, auspicata da taluni commissari e deputati in Gran Consiglio.

La Commissione auspica di potersi richinare in tempi brevi su questa tematica. Nel frattempo è d'accordo di accettare la nuova legge proposta che, a mente della Commissione, rappresenta le fondamenta per altre future operazioni di più ampio respiro.

Ordine e chiarezza nei compiti, competenze e responsabilità nei confronti dell'Azienda contribuiranno a rendere più solida AET e meglio preparata a posizionarsi all'interno di realtà più ampie.

La Commissione auspica che le argomentazioni fornite nel presente rapporto raccolgano l'adesione del Gran Consiglio.

10. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione speciale dell'energia invita il Gran Consiglio ad accogliere il rapporto commissionale e ad approvare il Disegno di legge sull'Azienda elettrica ticinese allegato al messaggio n. 6953 del 24 giugno 2014, con l'aggiunta dell'art. 22 cpv. 3 proposto dalla Commissione.

Con l'approvazione della nuova LAET, la Commissione invita a considerare evasi e seguenti atti parlamentari:

- Iniziativa in forma generica 23.06.2003, F. Celio e cofirmatari, ripresa da B. Storni, Revisione della legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (estensione dei compiti alla distribuzione e rafforzamento del controllo democratico)
- Iniziativa in forma generica 04.06.2012, S. Morisoli, "Proteggiamo e rafforziamo l'AET"
- Iniziativa in forma generica 23.09.2013, G. Seitz, Modifica della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese "AET - tocca alla politica cantonale prima che si stacchi la corrente"
- Iniziativa in forma generica 23.06.2003, Carobbio W. e cof. (ripresa da B. Storni), Istituzione di una legge sulla distribuzione di energia (costituzione di un ente cantonale di diritto pubblico). L'iniziativa è già stata parzialmente evasa con il messaggio n. 6249 riguardante la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico
- Mozione 24.10.2007, L. Quadri e C. Vitta, ripresa da M. Guerra, "Si valuti la trasformazione dell'AET in una SA pubblica con l'intero azionariato in mano a enti pubblici"
- Mozione 20.09.2010, R. Calastri, ripresa da N. Brivio, "Organismi di controllo AET"
- Interrogazione n. 131.11 del 17.06.2011, S. Morisoli "Forma giuridica delle aziende pubbliche cantonali"

Propone invece di mantenere di attualità l'iniziativa elaborata 25.06.2012 presentata da S. Morisoli "Modifica della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 (trasformazione di AET in Holding SA di diritto misto ai sensi dell'art. 762 CO)".

La Commissione si richiederà sulla medesima non appena concluse le valutazioni citate nei capitoli precedenti.

Per la Commissione speciale energia:

Giacomo Garzoli e Lorenzo Jelmini, relatori
Badasci - Bang - Bignasca - Crugnola - Käppeli -
Kappenberger - Maggi - Passalia - Peduzzi -
Sanvido - Schnellmann - Storni - Terraneo

Disegno di

LEGGE

sull'Azienda elettrica ticinese (LAET)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 24 giugno 2014 n. 6953 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 marzo 2016 n. 6953R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

**Natura giuridica e
iscrizione nel
registro di
commercio**

¹L'Azienda elettrica ticinese è un istituto cantonale di diritto pubblico indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Monte Carasso, iscritto nel registro di commercio con la ragione sociale "Azienda elettrica ticinese".

²L'Azienda è autonoma a livello di organizzazione e gestione; essa tiene una contabilità propria ed è gestita in base a principi economico-aziendali.

³Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia non si estende agli impegni di società affiliate.

Art. 2

Scopi e indirizzi

¹L'Azienda ha per scopi principali la produzione, il trasporto e il commercio di energia elettrica.

²L'Azienda, conformemente alle norme della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) e al Piano energetico cantonale (PEC), concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili.

³L'Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone – in Svizzera e all'estero – né direttamente né indirettamente.

⁴Sul totale dell'energia fornita, l'Azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali.

Art. 3

Mezzi

Per adempiere i suoi compiti l'Azienda dispone

- a) del capitale di dotazione fornito dallo Stato, sul quale essa dovrà corrispondere annualmente allo Stato un interesse pari all'interesse medio pagato dallo Stato nell'anno corrente per la provvista del suo capitale,
- b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti, nonché delle quote di energia provenienti da partecipazioni del Cantone,
- c) dei mezzi e degli impianti propri, come pure delle quote di energia provenienti da partecipazioni dell'Azienda.

Capitolo secondo - Strategia del proprietario e vigilanza

Art. 4

Strategia del proprietario

¹Il Consiglio di Stato definisce in un documento apposito, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'azienda, almeno ogni quattro anni gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire, in coerenza con il Piano energetico cantonale, come proprietario dell'Azienda. Su questa base il consiglio di amministrazione dell'azienda sviluppa e implementa la strategia aziendale, precisando e predisponendo le necessarie risorse finanziarie.

²Nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi strategici il Gran Consiglio

- a) si informa, mediante i rapporti che gli sottopone il Consiglio di Stato, sulla realizzazione di detti obiettivi,
- b) dà al Consiglio di Stato indicazioni di principio per definire gli obiettivi strategici adeguati allo scopo dell'Azienda e prende decisioni genericamente programmatiche.

³Il consiglio di amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio di Stato in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la relativa verifica.

⁴Il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio, in sede di approvazione dei conti aziendali, sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati d'intesa con l'Azienda.

Art. 5

Vigilanza

¹L'Azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza diretta.

²Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza mediante l'esercizio del più ampio diritto d'informazione su tutte le tematiche inerenti alla strategia aziendale e alla gestione dei rischi, nonché di rilevanza per l'attività dell'Azienda, come pure per il tramite del controlling finanziario e di un sistema standardizzato di reporting da parte del consiglio di amministrazione. Questi diritti d'informazione si estendono anche alle società affiliate e partecipate dall'Azienda, purché non pregiudichino gli interessi di altre imprese partecipanti.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione del controllo del mandato pubblico sugli esiti della sua vigilanza diretta, come pure ogni qualvolta questa Commissione ne faccia esplicita richiesta. La Commissione del controllo del mandato pubblico può chiedere al Consiglio di Stato, su una situazione specifica, di essere informata direttamente da AET.

Art. 6

Alta vigilanza

¹Il Gran Consiglio, per il tramite della Commissione speciale dell'energia e per essa della Commissione del controllo del mandato pubblico, esercita l'alta vigilanza sull'Azienda.

²La Commissione del controllo del mandato pubblico è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale dell'energia per la durata della legislatura. Il regolamento disciplina la rieleggibilità, la decadenza della nomina, le incompatibilità della carica.

³La Commissione del controllo del mandato pubblico prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, nella misura compatibile con gli interessi dell'Azienda, riservato l'obbligo al segreto d'affari e d'ufficio dei suoi membri. Alla Commissione è pure data la facoltà di consultare la documentazione integrale consegnata dall'Ufficio di revisione al CdA ai sensi dell'art. 14 LAET.

⁴Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il conto annuale, esso si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell'utile e sul scarico agli organi dell'Azienda.

⁵Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell'Azienda sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all'approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum.

Capitolo terzo - Organi, personale e responsabilità

Art. 7

Organi

Gli organi dell'Azienda sono il consiglio di amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

Art. 8

Consiglio di amministrazione: autorità di nomina, composizione, ineleggibilità, durata in carica, capacità di deliberare

¹Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; è nominato dal Consiglio di Stato e l'intero consiglio o ogni suo singolo membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico.

²I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari governativi, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti, e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un dipendente dell'Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

³Non sono di principio eleggibili nel consiglio di amministrazione, o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di società o imprese che esercitano attività nei settori della produzione, trasporto o del commercio di energia ovvero di società o imprese che svolgono o appartengono a gruppi con attività in concorrenza con l'AET o con una società da essa affiliata o partecipata. Il Consiglio di Stato può derogare eccezionalmente a questi criteri se l'elezione è sorretta da un interesse assolutamente preminente dell'Azienda; in caso di conflitto di interessi il membro del consiglio di amministrazione si astiene dalla discussione e dal voto.

⁴Il Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell'economia può partecipare a titolo informativo e consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

⁵I membri del consiglio di amministrazione stanno in carica per la durata di tre anni con scadenza al 31 agosto; i membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.

Art. 9

Criteria di nomina

¹I criteri determinanti per la nomina nel consiglio di amministrazione sono i seguenti: la formazione, le competenze e le esperienze professionali specifiche nel campo energetico o in materia di gestione economico-aziendale, la disponibilità nonché un'attività irreprensibile.

²La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire la presenza di competenze ed esperienze interdisciplinari e complementari.

Art. 10

Convocazioni, sedute, capacità di deliberare e conflitti d'interesse

¹Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di un membro del medesimo o del direttore.

²Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare quando sono presenti almeno 4 membri.

³Un membro del consiglio di amministrazione non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge organica comunale, o quello di persone giuridiche o imprese di cui è beneficiario economico, amministratore o dipendente, ovvero con le quali è in relazione d'affari.

⁴Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti, fatte salve contrarie disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Azienda; in caso di parità dei voti decide il presidente.

Art. 11

Attribuzioni

¹Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell'art. 716a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, sempreché questa legge non disponga altrimenti.

²Il consiglio di amministrazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) emana il regolamento per la gestione e l'organizzazione dell'Azienda, soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Stato;
- b) emana le direttive interne necessarie all'attuazione dello scopo;
- c) nomina, sospende e revoca il direttore nonché i membri della direzione e ne stabilisce la retribuzione;
- d) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'azienda verso terzi,
- e) nomina un revisore interno;
- f) approva i conti preventivi e accorda i crediti nei limiti delle sue competenze;
- g) propone alle autorità superiori gli impegni sorpassanti le sue competenze;
- h) approva i progetti di convenzione circa la costruzione di impianti e le partecipazioni, riservato quanto prescritto all'art. 6 cpv. 5;
- i) approva i contratti di acquisto e di vendita dell'energia, in quanto non sono delegati ad altri organi;
- l) delibera sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all'attenzione del Consiglio di Stato, il quale, previa approvazione, riferisce al Gran Consiglio.

Art. 12

Emolumenti

Gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei criteri invalsi in Svizzera per la remunerazione degli organi superiori delle imprese statali autonome.

Art. 13

Direzione

¹La direzione quale principale organo operativo dell'Azienda ne cura la gestione conformemente al regolamento per la gestione e l'organizzazione e alle direttive interne.

²La direzione istruisce le pratiche di competenza del consiglio di amministrazione e formula il suo preavviso.

Art. 14

Ufficio di revisione

¹Il consiglio di amministrazione, in accordo con il Consiglio di Stato, nomina una società di revisione abilitata ad analizzare e verificare un conto di gruppo ai sensi dell'art. 963 seg. del Codice delle obbligazioni.

²I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Esso in particolare verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di questa con le decisioni degli organi dell'azienda, il conto economico e il bilancio, e presenta annualmente il suo rapporto al consiglio di amministrazione e per suo tramite al Consiglio di Stato. I membri di questo ufficio hanno in ogni tempo il diritto di accedere a ogni documento aziendale.

Art. 15

Rapporti d'impiego

Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato nella forma di una convenzione collettiva di lavoro.

Art. 15 bis

Precedenze nelle assunzioni

Nell'assunzione del personale, la direzione dell'azienda, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, darà la precedenza alle persone residenti disoccupate o in assistenza, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto

Art. 16

Rapporti giuridici e responsabilità

¹I rapporti giuridici dell'Azienda sono retti dalle disposizioni del diritto privato, quando le leggi federali applicabili non li assoggettano imperativamente al diritto pubblico.

²La responsabilità dell'Azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. Sono in particolare applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo gli articoli 752-760 del Codice delle obbligazioni.

³I membri del consiglio d'amministrazione devono prestare una copertura adeguata per la responsabilità civile professionale; il Consiglio di Stato per regolamento fissa la copertura minima e le modalità della stessa.

Capitolo quarto - Principi di gestione aziendale e assoggettamento fiscale

Art. 17

Rendiconto, tenuta della contabilità e destinazione dell'utile

¹L'esercizio dell'Azienda si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

²Entro cinque mesi dalla chiusura il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato, previa approvazione del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione. Entro fine settembre il rapporto di gestione e il conto annuale dovranno essere sottoposti al Gran Consiglio, previa approvazione del Consiglio di Stato che si esprimerà al riguardo con relativo messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio dovrà esprimersi entro fine febbraio del secondo anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

³L'Azienda è tenuta ad allestire un conto consolidato annuale secondo i principi degli articoli 963 e seguenti del Codice delle obbligazioni, applicabili per analogia. Il conto annuale è allestito conformemente a raccomandazioni contabili adeguate secondo regolamento aziendale.

⁴Il consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli, secondo criteri di economia aziendale.

⁵Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo scioglimento delle riserve.

⁶L'utile rimanente dell'Azienda, risultante dopo l'assegnazione alle riserve, è devoluto allo Stato.

Art. 18

Esonero dalle imposte, compenso e riparto

¹L'azienda cantonale è esonerata da imposte e tasse cantonali e comunali che non siano quelle di concessione e di esercizio, riservato il diritto a un'indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda.

²L'indennità di compenso per la perdita delle imposte comunali è fissata in fr. 13.60 all'anno per kW lordo.

³Il Consiglio di Stato determina nel regolamento i criteri per la fissazione di questa indennità in base alla produzione massima teorica, alla popolazione residente permanente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, alle stime immobiliari degli impianti di proprietà dell'Azienda, ai salti teorici dei corsi d'acqua, ai deflussi naturali misurati alla captazione e alle lunghezze di sponda dei corsi d'acqua.

Capitolo quinto - Rimedi di diritto

Art. 19

Diritto di ricorso

Contro le decisioni di diritto amministrativo cantonale dell'Azienda è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione della decisione. Rimane riservata la tutela giurisdizionale disciplinata dalle leggi federali.

Capitolo sesto - Disposizioni finali

Art. 20

Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Art. 21

Abrogazione

La legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è abrogata.

Art. 22

Norme transitorie

¹Quale interesse medio pagato dall'Azienda allo Stato per la provvista del suo capitale di dotazione (art. 3 lett. a) fa stato l'interesse pagato al 31 dicembre dell'esercizio concluso nell'anno dell'entrata in vigore di questa legge.

²Il computo della durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione in funzione al giorno dell'entrata in vigore di questa legge (art. 8 cpv. 5) è effettuato dal giorno dell'entrata effettiva in carica.

³I revisori nominati dal Gran Consiglio secondo la legge abrogata rimangono in carica fino al giorno dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 23

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.